

Regolamento di ammissione alla FSP

Approvato dall'Assemblea dei delegati del 18 novembre 1988, del 1° giugno 2007, del 25 giugno 2011 e del 22 giugno 2013; adeguato allo Statuto FSP il 1° gennaio 2009, il 1° luglio 2011 e il 27 giugno 2015.

1. BASI

A tenore degli articoli 3, 4, 6, 14 e 17 dello Statuto FSP il regolamento di ammissione disciplina le condizioni per l'ammissione alla FSP di un candidato o di una candidata. La Segreteria generale della FSP esamina le domande sulla base di queste condizioni e comunica le decisioni alle associazioni affiliate¹. La FSP verifica la conformità al proprio standard; le associazioni quella ai rispettivi statuti/direttive.

2. AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

Sono soci ordinari della FSP i soci ordinari di un'associazione affiliata che soddisfano lo standard della FSP (art. 4 Statuto FSP). Per **standard FSP** si intendono le seguenti condizioni di ammissione:

- titolo universitario o titolo di una scuola universitaria professionale in psicologia² o
- adempimento dei criteri di equivalenza.

La Segreteria generale della FSP³ esamina se sono adempiute le condizioni previste dallo standard FSP o se esistono motivi contrari all'ammissione (ad es. violazione del codice deontologico commessa in passato). Se non soddisfa lo standard FSP, il candidato o la candidata non è ammesso/a quale socio/a ordinario/a.

2.1⁴ Lo standard FSP è soddisfatto se il candidato o la candidata dispone di un titolo di master in psicologia quale materia principale rilasciato da una scuola universitaria o da una scuola universitaria professionale svizzera e riconosciuto ai sensi della legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (secondo il modello Bologna bachelor con 180 punti ECTS e, successivamente, master in psicologia con 120 punti ECTS). Prima dell'attuazione della riforma di Bologna si parlava di licenza e diploma; in seguito di **Master of Science in Psychology** rispettivamente **Master of Science in Applied Psychology**.

2.2⁵ Lo standard FSP è soddisfatto se è adempiuto uno dei **criteri di equivalenza citati** qui di seguito. Tali criteri si riferiscono esclusivamente alle formazioni offerte dalle scuole universitarie paragonabili per contenuti e portata al diploma in psicologia (materia principale) rilasciato da una scuola universitaria svizzera (art. 4 dello statuto).

Sono considerati criteri equivalenti:

Diplomi svizzeri⁶

¹ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

² Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012

³ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

⁴ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012

⁵ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012

⁶ Stralciato giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

Diplomi esteri

2.2.d⁷ Diplomi in psicologia conseguiti all'estero che corrispondono a uno studio principale o di master in psicologia seguito in Svizzera (nello stesso periodo), ossia diplomi esteri in psicologia che per contenuti, portata, grado di approfondimento e titolo corrispondono a un diploma svizzero in psicologia come materia principale o a un master (cfr. 2.1). Per i diplomi esteri, la FSP si attiene alle decisioni della Commissione federale delle professioni psicologiche (PsiCo) riguardanti l'equivalenza con i diplomi rilasciati da una scuola universitaria svizzera e riconosciuti ai sensi della legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche. In casi incontestati, la FSP può ammettere il candidato o la candidata senza attendere la decisione della PsiCo, fatta tuttavia riserva del riconoscimento a posteriori della formazione assolta all'estero.

Eccezioni⁸

3. ITER PER L'AMMISSIONE

- 3.1** L'iscrizione va inoltrata tramite un'associazione affiliata che provvede a trasmettere alla FSP un incarto completo. La documentazione necessaria è precisata nella scheda informativa allestita ad hoc dalla Segreteria generale della FSP⁹. I candidati ricevono lo Statuto della FSP e il codice deontologico dalle associazioni affiliate.
- 3.2** La Segreteria generale della FSP¹⁰ verifica se vi sono motivi contrari all'ammissione (tra cui un'esclusione avvenuta in passato o una violazione del codice deontologico).
- 3.3** La Segreteria generale della FSP¹¹ verifica se l'incarto presentato è completo. In caso di dubbio, chiede ulteriori documenti direttamente al candidato o alla candidata.
- 3.4** La Segreteria generale della FSP¹² comunica la propria decisione al candidato o alla candidata e all'associazione affiliata.
- 3.5** Se la decisione è positiva¹³, l'associazione affiliata comunica alla Segreteria generale della FSP la data dell'ammissione. Successivamente, la FSP accoglie il nuovo socio o la nuova socia. I soci ordinari possono usare il titolo di «psicologo/psicologa FSP».

4. RICORSO

I candidati possono impugnare la decisione della Segreteria generale della FSP¹⁴ davanti alla Commissione di ricorso entro un mese dalla notifica, a condizione di beneficiare dell'appoggio della loro associazione affiliata. I dettagli sono disciplinati nel pertinente regolamento.

- 4.1** Presentando la propria domanda di ammissione, il candidato o la candidata dichiara di aver preso atto delle disposizioni della scheda informativa.

⁷ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° luglio 2013

⁸ Stralciato giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° luglio 2013

⁹ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹⁰ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹¹ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹² Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹³ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015

¹⁴ Giusta deliberazione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015